



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 6 ottobre 2020

Provincia di Parma

**Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
anni 2017 e 2018**

(art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Considerato che la Provincia di Parma risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 46 del 20 dicembre

2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 55 del 20 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza del Presidente con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 6 ottobre 2020;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1. Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quello predisposto dalla Provincia di Parma.

L'Ente risultava titolare di diciannove partecipazioni dirette, di cui otto già in dismissione al 31 marzo 2015.

1.1 La Sezione, nell'esaminare il piano di razionalizzazione, aveva rilevato, oltre alla tardiva adozione del medesimo provvedimento rispetto al termine previsto dalla legge del 31 marzo 2015, in particolare, i seguenti aspetti¹:

- presenza di società che risultavano in perdita nell'ultimo triennio: Centro agro-alimentare e logistica s.r.l., Sap s.r.l., Soprip s.p.a., Sogeap s.p.a., Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a.;
- presenza di società che risultavano in perdita nell'ultimo esercizio: Alma scuola di cucina, Centro agro-alimentare s.r.l., Parma alimentare s.r.l., Sap s.r.l., Soprip s.p.a., Sogeap s.p.a., Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a.;
- presenza di società con più amministratori che dipendenti: Ascaa s.p.a.;
- presenza di società che svolgevano attività analoghe a quelle di altre partecipate: Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., Smtip s.p.a.;
- scelte difformi rispetto a quelle operate da altri enti partecipanti alle medesime società: mantenimento di Cepim s.p.a. (dismessa da altri comuni soci); dismissione di Autocamionale Cisa s.p.a., Ascaa (il cui mantenimento veniva, invece, confermato da altri comuni);

¹ Paragrafo 4.5.4 della relazione "Osservazioni specifiche sul piano della Provincia di Parma".

- presenza di società partecipate non indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali: Alma scuola di cucina s.r.l., Fiere di Parma s.p.a., Sogeap s.p.a. e Cepim s.p.a.

1.2 Sulla base dell'analisi effettuata, conseguentemente, la Sezione aveva segnalato la presenza nel piano delle seguenti criticità:

- mantenimento della partecipazione nelle società Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a., nonostante le consistenti perdite d'esercizio registrate da oltre un triennio e la non riconducibilità dell'attività svolta dalla società ai fini istituzionali dell'ente;

- mantenimento della partecipazione nella società Sogeap s.p.a., nonostante le sistematiche e rilevanti perdite e la non indispensabilità dell'attività della società ai fini istituzionali;

- mantenimento della partecipazione nelle società Alma scuola di cucina s.r.l., Fiere di Parma s.p.a. e Cepim s.p.a., le cui attività non sono riferibili a funzioni di diretta competenza dell'ente;

- mancata indicazione nel piano delle partecipazioni indirette, dei tempi di attuazione, della previsione di misure di riduzione dei costi di funzionamento e dei risparmi attesi.

2. In data 17 gennaio 2017, con la deliberazione n. 1/2017/VSGO, la Sezione ha esaminato la relazione sui risultati conseguiti con il piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Provincia di Parma ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014.

Dalla relazione, trasmessa ben oltre il termine di legge e solo a seguito della sollecitazione di questa Sezione, sono emerse specifiche criticità, per la descrizione delle quali si rinvia alla deliberazione citata.

3. La Provincia di Parma ha successivamente trasmesso, in data 30 novembre 2017, anche in questo caso a seguito di sollecito formulato dalla Sezione, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 Testo unico d.lgs. n. 175 del 2016 (d'ora in avanti, per brevità, tusp), il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio provinciale il 27 novembre 2017, senza aver previamente acquisito il parere dell'Organo di revisione.

3.1 Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione nella deliberazione n. 3/2018/VSGO, approvata nell'adunanza del 16 gennaio 2018. La revisione ha riguardato tutte le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016.

3.2 In merito alle determinazioni adottate, la Sezione ha rilevato gli aspetti di

seguito sintetizzati.

3.3 Il piano ha previsto il mantenimento delle partecipazioni nelle società Alma s.r.l. Scuola internazionale di cucina, Centro Padano Interscambio Merci (Cepim) s.p.a. e Sogeap s.p.a., nonostante il parere difforme del Segretario generale e del Dirigente competente, e in contrasto con la previsione recata dall'art. 4, comma 1, del tusp, secondo la quale "le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

3.4 In relazione a Sogeap s.p.a., la Sezione ha richiamato le considerazioni svolte nella deliberazione n. 180/2017/VSGO del 12 dicembre 2017, "concernente la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Parma, secondo le quali lo svolgimento di 'un servizio di interesse generale', nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. h, del tusp, non può prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del tusp)".

3.5 Per Fiere di Parma s.p.a., è stata rilevata l'insussistenza del controllo pubblico derivante dalla mancanza di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche complessive pari al 66,44 per cento.

3.6 Con riferimento al Centro Agroalimentare e Logistica srl, si è evidenziato il ritardo nell'adeguamento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del tusp, delle previsioni statutarie concernenti l'organo di amministrazione.

3.7 In ordine alla società Tep s.p.a., la Sezione ha rilevato il ritardo nell'adeguamento, prescritto dall'art. 26, comma 1, del tusp, dello statuto.

4. Relativamente alle partecipazioni indirette possedute tramite società controllate, la Sezione ha sollecitato l'Ente ad assumere le possibili iniziative per la valorizzazione della partecipazione in Kpe s.r.l., considerata la natura prevalentemente pubblica dei soci della partecipante; la Sezione ha, inoltre, segnalato la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del t.u. (nel 2016 un dipendente e quattro amministratori).

Relativamente alla partecipazione indiretta in Tep Services s.r.l., è stata evidenziata l'esigenza di adeguare la previsione statutaria concernente l'organo amministrativo, essendo attualmente in carica un consiglio di amministrazione di tre membri.

Con riguardo alla partecipazione indiretta nella società Parmabus s.c.r.l., si è segnalata la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del tusp.

Sempre con riferimento alle partecipazioni indirette tramite TEP s.p.a., è stata rilevata la mancata considerazione nella ricognizione straordinaria della quota posseduta nella ATC Esercizi s.p.a. (0,04 per cento).

5. La Sezione, all'esito dell'analisi del provvedimento di revisione straordinaria, ha sollecitato l'Ente "- ad una più puntuale osservanza degli adempimenti e dei relativi tempi di esecuzione degli atti di gestione delle partecipazioni societarie;
- ad assumere senza ulteriore ritardo le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti, in particolare con riguardo alla composizione dell'organo amministrativo;
- ad assumere le necessarie determinazioni per superare gli orientamenti in materia di mantenimento delle partecipazioni che contrastano con il vigente quadro normativo e le altre criticità evidenziate nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016. Il collegio si riserva di valutare i contenuti del prossimo atto di razionalizzazione annuale per disporre la riconsiderazione qualora lo stesso risulti ancora non conforme alla vigente normativa".

FATTO E DIRITTO

1. L' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di ricognizione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016², implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate,

² Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in ordine alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate³.

2. La Provincia di Parma ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di ricognizione

³ Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Ai provvedimenti sono stati allegati i documenti predisposti sulla base delle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, mentre non risulta compilato il modello standard di atto di ricognizione approvato con deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della Sezione delle autonomie.

Al riguardo, il Collegio ritiene che, pur non considerando di per sé vincolante l'adozione del modello proposto dalla Sezione delle autonomie – come pure è stato ritenuto dalla Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta con deliberazione n. 6/2019/PAR – è comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo.

3. Dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società detenute dalla Provincia di Parma al 31 dicembre 2018, risulta che quest'ultima era titolare delle seguenti società direttamente partecipate dall'Ente: Alma s.r.l. (8,41 per cento al 31 dicembre 2018); Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni (0,00048 per cento); Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a. (0,57 per cento); Centro Padano Interscambio merci – Cepim s.p.a. (8,37 per cento); Lepida s.p.a. (0,00156 per cento); Centro Agroalimentare Logistica s.r.l. (2,33 per cento); Fiere di Parma s.p.a. (19,58 per cento); Parma Alimentare s.r.l. (0,71 per cento); Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a. (50 per cento); Sogeap s.p.a. (2,14 per cento); Tep s.p.a. (50 per cento); Terme di Salsomaggiore e Tabiano s.p.a. in concordato preventivo e in liquidazione (15,61 per cento); Soprip s.r.l. (27,91 per cento); T.Per (0,04 per cento, non indicata nei piani in esame, ma in ogni caso esclusa dall'ambito di applicazione del tusp in quanto ha perfezionato l'emissione di prestito obbligazionario quotato presso *l'Irish Stock Exchange*).

Al 31 dicembre 2017 l'Ente in analisi era, altresì, titolare della partecipazione in Parma Turismi s.r.l. la cui procedura di liquidazione si è conclusa in data 27 dicembre 2018.

Inoltre, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, l'Ente era titolare di quattro partecipazioni indirette: Parmabus s.c.r.l. (51 per cento); Tep service s.r.l. (70 per cento); Koeln Parma Exhibitions s.r.l. (50 per cento); Verona Parma Exhibitions s.r.l. (50 per cento).

3.1 I piani trasmessi dalla Provincia di Parma, analogamente a quanto già rilevato in occasione dell'esame dei provvedimenti del Comune di Fidenza (deliberazione n. 28/2020/VSGO) e di Parma (deliberazione n.58/2020/VSGO), non consentono di verificare la correttezza e la completezza dell'analisi svolta, propedeutica alle decisioni di cui all'art. 20 del tusp.

Se è vero, infatti, che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni socie, queste ultime sono tenute a motivare esaurientemente le scelte effettuate, tra le quali quella in merito al mantenimento senza interventi della partecipazione, in termini di convenienza economica del ricorso allo strumento societario, anche con riferimento all'attuale situazione economica e patrimoniale della società.

3.2 La Sezione osserva inoltre che, stante la mancata alienazione di Alma srl, vanno ricordate le conseguenze giuridiche previste dall'art. 24, commi 4, 5 e 5-bis, tusp con conseguente obbligo di alienazione dall'anno 2022 (a condizione della sussistenza di un risultato medio in utile del triennio precedente alla ricognizione straordinaria), fatte salve, ovviamente, eventuali proroghe disposte dal Legislatore.

L'art. 24, comma 1, infatti, prevede che le partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 devono essere alienate, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Il comma 5-bis del citato art. 24, disposizione introdotta dall'articolo 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

4. Alma s.r.l.

4.1. All'esito di entrambe le ricognizioni, l'Ente continua a prevedere il mantenimento della società sostenendo che la stessa produca un servizio di interesse generale consistente nella "formazione superiore di professionisti di cucina italiana".

La società, che ha sede nella Reggia di Colorno, gestisce la Scuola internazionale di cucina italiana.

Richiamando quanto già rilevato nel precedente punto 3.2, il mantenimento della suddetta partecipazione si pone sul piano generale in contrasto con le previsioni di cui all'art. 4 del tusp, come già evidenziato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione (nn. 32/2016/VSGO, 1/2017/VSGO e 3/2018/VSGO), e non trova supporto nella legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha ridefinito le funzioni fondamentali delle province.

Come ha recentemente osservato il Consiglio di Stato "questo art. 4 è la norma che, sulla base del criterio della 'stretta necessità' rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, perimetra l'abilitazione delle partecipazioni pubbliche, dando definizione e consistenza agli obiettivi genericamente indicati dall'art. 1, comma 2 ('[...] efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, [...] tutela e promozione della concorrenza e del mercato, [...] razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica'). In questi termini, è stato rilevato, l'art. 4 pone limiti alla capacità generale delle amministrazioni pubbliche di costituire o acquisire partecipazioni in società di capitali, in ragione delle finalità perseguibili mediante le stesse"; il giudice amministrativo ha affermato, inoltre, che "è così posto un vincolo di scopo: possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (Cds, Sez. V, sentenza n. 578, del 23 gennaio 2019).

4.2 Poiché il mantenimento della suddetta partecipazione, in ragione di quanto già rilevato (n. 3.2) – sussistendone le condizioni - può trovare giustificazione solo temporanea ex art. 24, comma 5-bis, del tusp, costituendo sul piano generale violazione dell'art. 4 del tusp, la Sezione rinnova la sollecitazione all'Ente affinché assuma tempestivamente le iniziative necessarie per la dismissione della quota societaria.

5. Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni

5.1 Con riferimento alla società cooperativa per azioni Banca Popolare Etica, partecipata in via diretta allo 0,0048 per cento, l'Ente precisa che con il provvedimento di ricognizione straordinaria aveva previsto l'alienazione della partecipazione, ma che tale decisione è successivamente mutata allorché la legge di bilancio per il 2018 ha inserito la possibilità di mantenere la partecipazione nelle società *de quibus*.

Pertanto, nei provvedimenti di ricognizione ordinaria 2018 e 2019 la Provincia dichiara che la relativa quota viene mantenuta, rientrando nell'ipotesi dell'art. 4,

commi 1 e 2, del tusp, stante le finalità etiche, sociali e di promozione della solidarietà delle iniziative che vengono dalla stessa finanziate.

6. Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a.

6.1 Con riferimento al Centro Ricerche Produzioni Animali s.p.a., nel provvedimento di revisione del 2019 l'Ente dichiara che l'operazione di alienazione della quota si è conclusa e precisa che: "La procedura di vendita mediante procedura ad evidenza pubblica, avviata il 17/05/2018 con l'avviso d'asta, era stata espletata ed andata deserta. Successivamente la Società IRETI SPA ha effettuato proposta di acquisto. In data 12 Novembre 2019 davanti a Notaio di parma è avvenuta la cessione delle azioni C.R.P.A. s.p.a. per l'importo pari ad euro 12.500,00 corrispondente al valore nominale della partecipazione della Provincia al capitale sociale. La Provincia registrerà una plusvalenza pari ad euro 3,05".

7. Centro Padano Interscambio merci – Cepim s.p.a.

7.1 La Provincia, nel piano di revisione del 2018, prevede la cessione della partecipazione in Cepim s.p.a. a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2019.

7.2 Nel provvedimento 2019, l'Ente pare però mutare la scelta effettuata ritenendo opportuno rinviare la procedura di liquidazione "al fine di non arrecare un danno al patrimonio sia della Provincia che della Regione E.R. – per la quota di partecipazione il cui ricavato andrebbe riversato a tale ente - in considerazione del maggior valore patrimoniale futuro della società rispetto a quello attuale, delle positive aspettative economiche, e del fatto che il mantenimento non comporta oneri per l'ente".

7.3 Nel suddetto provvedimento, l'Ente precisa di aver chiesto, in data 8 maggio 2019, alla Regione Emilia-Romagna l'autorizzazione alla cessione della quota di partecipazione detenuta nella società in esame; tale autorizzazione è stata disposta dalla Regione con delibera di Giunta n. 885 del 5 giugno 2019.

In ordine alla prosecuzione della procedura di alienazione, l'Ente richiama la legge di bilancio 2019 che, inserendo il comma 5-bis all'art. 24 tusp, ha autorizzato le amministrazioni a non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione; richiama, altresì, al fine di escluderne l'applicazione, l'art. 20, comma 2, lett. d), del tusp nella parte in cui stabilisce che le amministrazioni devono adottare misure di razionalizzazione per le società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

La Provincia evidenzia che la società ha prodotto un risultato medio in utile per il triennio 2014-2016, come anche nel triennio successivo, e ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro nel triennio precedente.

L'Ente precisa, inoltre, che dagli atti di programmazione della società risulta che quest'ultima abbia "in corso significativi investimenti a seguito della realizzazione dei quali è plausibile prevedere un significativo incremento del valore di mercato della partecipazione detenuta dalla Provincia".

7.4 Risulta a questa Sezione come la Provincia di Parma, con atto del Consiglio provinciale n. 44 del 10 novembre 2017, abbia disposto l'acquisizione a titolo gratuito delle quote di partecipazione della Provincia di Reggio Emilia "al fine della successiva dismissione delle quote complessive della Provincia di Parma". A seguito di tale operazione, della quale non c'è traccia nei piani di revisione ordinaria, la partecipazione dell'Ente inizialmente del 7,60 per cento è attualmente pari all'8,37 per cento.

7.5 Quanto alla scelta di rinviare la procedura di liquidazione, la Sezione invita l'Ente a non procrastinare la cessione della partecipazione oltre il termine previsto dal già richiamato comma 5-*bis*.

8. Lepida s.p.a.

8.1 Per quanto concerne la partecipazione in Lepida spa (0,00156 per cento), come già rilevato con le deliberazioni concernenti i piani 2018 e 2019 dei Comuni di Argenta, Fidenza e Parma (nn. 17/2020/VSGO; 28/2020/VSGO; 58/2020/VSGO), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 hanno assunto efficacia sia la fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.a., sia la trasformazione eterogenea di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni, dando vita a Lepida S.c.p.a., società soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci. I risparmi derivanti dall'operazione per l'esercizio 2019 sono stati quantificati in euro 283.020 e conseguono alla minore spesa per le licenze relative al sistema gestionale, per il funzionamento dell'ufficio paghe e risorse umane e per i minori oneri connessi agli organi di controllo.

8.2 Il nuovo statuto societario, al punto 4.6, statuisce che "I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il 'Comitato permanente di indirizzo e coordinamento', istituito e disciplinato dalla 'convenzione quadro' da essi stipulata, in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo". L'istituzione del consiglio di amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell'amministratore unico, è stata motivata in ragione della

"numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare" (cfr. estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018 trasmesso alla Sezione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del tusp).

8.3 Al riguardo, considerate le peculiari caratteristiche della società, la motivazione appare congrua.

8.4 Il consiglio di amministrazione della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 marzo 2019, dandone atto nella relazione sul governo societario 2018.

In particolare, sono stati individuati due strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: l'"analisi di indici e margini di bilancio" e l'"analisi prospettica attraverso indicatori". In adempimento al citato programma di valutazione del rischio è stata effettuata l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l'organo amministrativo a escludere un rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

9. Centro Agroalimentare Logistica s.r.l.

9.1 Con riferimento alla partecipazione diretta nella società Centro Agro-Alimentare e Logistica s.r.l. cons. (quota del 2,33 per cento), nei provvedimenti 2018 e 2019 l'Ente conferma la cessione a titolo oneroso già disposta nel piano di revisione straordinaria.

Nelle note del provvedimento 2019 l'Ente dichiara che "si è attesa la conclusione del piano di ristrutturazione del debito che era prevista per fine 2019. La procedura non si è conclusa pertanto si procede ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per la vendita entro il 31/12/2019".

9.2 Con riguardo alla società in esame, si richiamano le osservazioni svolte nella citata deliberazione n. 58/2020/VSGO (paragrafo 5), concernente l'esame dei piani del Comune di Parma, in particolare in ordine alla presunta natura di diritto singolare del Centro Agro-Alimentare e Logistica.

10. Fiere di Parma s.p.a.

10.1. Quanto alla partecipazione in Fiere di Parma s.p.a. (19,58 per cento), in entrambi i piani in esame, se ne prevede il mantenimento senza interventi.

10.2 Nel provvedimento 2019 l'Ente dichiara di aver sottoscritto patti parasociali con il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna, ma che la somma delle partecipazioni dei tre enti è inferiore al 50%; precisa, inoltre, che "la

maggioranza dei voti assembleari è detenuta da azionisti privati e dalla CCIAA di Parma, riuniti in un altro accordo di sindacato, evidenziando l'assenza di comportamenti concludenti tra gli azionisti pubblici. Ciò determina pertanto che la società non sia qualificabile come 'soggetta a controllo pubblico'. Il Comune di Parma ha avviato un confronto con gli altri soci pubblici di Fiere di Parma finalizzato alla cessione di un ulteriore pacchetto azionario nel corso del 2020. Tale operazione, tesa a favorire una governance più efficace e adatta al contesto competitivo internazionale in cui opera la società, dovrebbe altresì comportare il passaggio in capo a soci privati del pacchetto azionario di maggioranza".

10.3 Come risulta dalla relazione annessa alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2019 (deliberazione del 21 luglio 2020, n.63), "Con nota anticipata via e-mail in data 8 luglio 2020, la Regione ha trasmesso copia del patto di sindacato, sottoscritto in data 23 marzo 2012 dalla Regione, dal Comune di Parma e dalla Provincia di Parma e tuttora vigente per l'effetto del tacito rinnovo previsto dall'art. 6, lett. a) del medesimo. A tale riguardo, si osserva che già nel corso del 2017 il Comune di Parma e la Provincia di Parma hanno effettuato - senza che sia stata formalizzata l'opposizione da parte della Regione - alienazioni di quote azionarie di Fiere di Parma spa che hanno fatto venire meno l'assetto fondamentale del patto medesimo, in quanto all'epoca della sottoscrizione il patto assicurava ai tre aderenti la maggioranza del capitale e il controllo della società. [Nella fase istruttoria] La Sezione ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione fornita dalla Regione nella nota anticipata via e-mail in data 8 luglio 2020 circa la promozione di 'una azione di sensibilizzazione comune verso il socio Camera di Commercio di Parma, finalizzata appunto alla sua integrazione nel patto di sindacato dei soci pubblici', sia in relazione alla mancata opposizione all'ipotesi di ulteriore cessione delle quote azionarie da parte del Comune di Parma e della Provincia di Parma sia in relazione all'obiettivo dichiarato di razionalizzazione complessiva delle partecipazioni regionali nel settore fieristico, finalizzata alla fusione delle tre società partecipate operanti nel settore.

In sede di adunanza pubblica del 14 luglio 2020 i rappresentanti della Regione hanno riferito che le cessioni delle azioni effettuate nel 2017 dal Comune di Parma e dalla Provincia di Parma non erano state opposte dalla Regione in sede di patto di sindacato, in quanto non contrastavano con il raggiungimento degli obiettivi regionali, per la realizzazione dei quali era comunque necessaria la

partecipazione di soci privati. La Regione ha quindi confermato la volontà di mantenere la propria partecipazione nella società e la non opposizione alle ulteriori cessioni previste dagli altri due soci pubblici aderenti al medesimo patto di sindacato, in quanto la realizzazione degli obiettivi strategici della Regione resterebbe affidata alla trattativa per l'estensione del patto di sindacato alla Camera di Commercio di Parma. Infine, i rappresentati della Regione hanno confermato l'obiettivo di fusione delle tre società partecipate del settore fieristico, in quanto 'la ricerca di una soluzione aggregativa' è prevista dalla legislazione regionale vigente, evidenziando tuttavia l'impossibilità di realizzare tale obiettivo senza il consenso non solo di tutti i soci pubblici, ma anche dei soci privati delle società interessate, al fine di poter raggiungere i necessari *quorum* deliberativi nelle assemblee straordinarie."

Sempre nella citata relazione, la Sezione ha evidenziato "che la situazione delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore fieristico dovrà essere oggetto di un'attenta valutazione ed adeguata motivazione in occasione della predisposizione del prossimo piano di razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del Tusp, in quanto la progressiva riduzione della partecipazione pubblica (in particolare nella società Fiere di Parma spa) e la diffusione dell'azionariato (conseguente alla quotazione in borsa della società Italian Exhibition Group Spa, già Rimini Fiera spa) aumenta gli ostacoli alla possibilità di realizzare in concreto l'obiettivo di fusione dichiarato, con l'ulteriore rischio – per Fiere di Parma spa - di svalutazione della partecipazione pubblica quando da maggioritaria diventa minoritaria".

10.4 Al riguardo, pur non sottacendo perplessità sugli effettivi benefici prodotti dalla parziale cessione della partecipazione, come già rilevato con la deliberazione n. 58/2020/VSGO relativa ai piani trasmessi dal Comune di Parma, la Sezione invita l'Ente in primo luogo a perseguire ogni sforzo per giungere all'allargamento del patto di sindacato a tutti i soci pubblici, tenuto conto che la posizione minoritaria dei soci pubblici non facenti parte dell'accordo di sindacato non sembra poter consentire adeguatamente il perseguimento delle finalità istituzionali e comporta l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal tusp per le società a controllo pubblico, pur in presenza di quote complessivamente superiori al cinquanta per cento. Qualora poi non dovesse risultare possibile realizzare l'accordo tra tutti i soci pubblici, una volta superata l'attuale sfavorevole contingenza che caratterizza il settore e adeguatamente salvaguardati gli interessi patrimoniali dell'Ente, andrebbero riconsiderate le ragioni che determinano il mantenimento della partecipazione.

11. Parma Alimentare s.r.l

11.1 La Provincia, nel provvedimento del 2019, dichiara che, in data 25 novembre 2019, si è conclusa la procedura di cessione della partecipazione.

Nella suddetta data, infatti, l'Assemblea dei soci ha deliberato la liquidazione dell'importo convenuto in euro 886,00 mediante riduzione della riserva legale della società.

L'Ente ha specificato che, con determina dirigenziale n. 1113 del 18 ottobre 2018, era stato approvato l'avviso di asta pubblica per la cessione della partecipazione, per il prezzo pari ad euro 899,00 corrispondenti allo 0,71 per cento del patrimonio netto della società alla data del 31 dicembre 2017.

Poiché non erano pervenute offerte, la Provincia ha chiesto alla società, in data 4 gennaio 2019, la liquidazione della quota ex art. 24, comma 5, del tusp.

Il procedimento si è concluso con la liquidazione mediante riduzione della riserva legale, successivamente all'esito negativo dell'invito formale della società ai soci a esercitare l'eventuale diritto di opzione.

L'Ente ha precisato che "registrerà una minusvalenza pari ad euro 899,00, in quanto la società ha compensato l'importo con la quota che aveva richiesto a titolo di contributo annuo alle spese di gestione".

12. Società per la mobilità ed il trasporto pubblico s.p.a.

12.1 La Società per la mobilità e il trasporto pubblico – s.p.a. (50 per cento) è qualificata dalla Provincia di Parma come di diritto singolare, in quanto "svolge le funzioni di Agenzia Locale per la Mobilità per il bacino di Parma (denominato Taro) ai sensi della Legge Regione Emilia-Romagna n. 30 del 02/10/1998 e ss.mm.ii" e ne prevede il mantenimento senza intervento.

12.2 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati in data 10 agosto 2018.

La delibera di nomina, inviata a questa Sezione soltanto nell'ottobre 2019, motiva in ordine alla nomina del consiglio come segue: "per l'esigenza di rendere disponibile alla società una rosa di competenze tecniche e professionali più ampie e diversificate, nel corretto rispetto dei limiti di contenimento dei costi fissati dalla legge, funzionali alle problematiche di governo che dovranno essere affrontate".

In proposito questa Sezione rileva la genericità della motivazione adottata.

12.3 La società ha predisposto e pubblicato, contestualmente al bilancio di esercizio 2018, la relazione sul governo societario, contenente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di

governo societario approvati, senza motivare sulla mancata adozione di quelli ulteriori previsti dall'art. 6, comma 3, del tusp.

Su quest'ultimo punto si segnala che non può ritenersi soddisfacente una motivazione che si limiti ad affermare di non ritenere necessaria l'adozione di ulteriori strumenti integrativi senza spiegarne la ragione.

13. Sogeap s.p.a.

13.1 La Provincia di Parma prevede il mantenimento senza interventi anche della Sogeap s.p.a. (nei piani viene indicata una partecipazione pari al 2,14 per cento, mentre nel portale *on-line* del Tesoro risulta pari al 4,06 per cento).

Nelle "note" del provvedimento 2019 l'Ente dichiara: "La quota ad oggi detenuta dalla Provincia di Parma risulta pari al 2,41%. La società, controllata da soggetti privati, gestisce in concessione lo scalo aeroportuale di Parma in forza di un decreto interministeriale che ha determinato la scadenza dell'affidamento nel 2034. Il piano industriale prevede la realizzazione di importanti interventi infrastrutturali a sostegno della riconversione dello scalo ad attività di trasporto merci, condizione che consentirà l'incremento delle attività aeroportuali e il conseguente ritorno all'equilibrio economico-finanziario. L'ultimo bilancio approvato, seppur influenzato da fatti straordinari, testimonia l'inversione di tendenza ed il ritorno all'utile della società. A sostegno della realizzazione del Piano industriale, la società sarà destinataria di ingenti contributi regionali ed ha positivamente concluso un aumento di capitale nel corso del 2019, interamente sottoscritto da azionisti privati. Si rimanda alle successive revisioni periodiche la valutazione di una eventuale cessione delle quote da attuarsi a conclusione degli investimenti di potenziamento".

13.2 Sogeap s.p.a. svolge secondo l'Ente un servizio di interesse generale.

In proposito, questa Sezione ribadisce le considerazioni già svolte nella deliberazione n. 58/2020/VSGO relativamente alla società in esame e, in particolare, rammenta come "lo svolgimento di 'un servizio di interesse generale', nella definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. *h*, del t.u., non possa prescindere dalla stretta necessità dello stesso per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del t.u.)"; pertanto, il mantenimento della partecipazione dovrebbe essere correlato a una concreta prospettiva di sviluppo dell'attività svolta, tale da realizzare l'effettivo soddisfacimento di un interesse generale.

13.3 Quanto alla motivazione da ultimo addotta a giustificazione del mantenimento della partecipazione, fondata sulla riconversione dello scalo ad attività di trasporto merci, come già osservato nella citata deliberazione n.

58/2020/VSGO, si ritiene comunque che essa debba tradursi in azioni concrete in un arco temporale definito. Ciò anche in considerazione che la mancata dimostrazione dello svolgimento di un servizio di interesse generale avrebbe fatto ricadere la partecipazione nella previsione di cui alla lett. e) dell'art. 20, comma 2, del tusp in quanto in perdita dal 2014 al 2017.

13.4 Il mantenimento della partecipazione per le amministrazioni provinciali non trova supporto nelle funzioni previste dalla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.

14. Tep s.p.a.

14.1 La Provincia prevede il mantenimento della società TEP s.p.a. (50 per cento), società a capitale interamente pubblico, di proprietà del Comune di Parma e della Provincia di Parma (50 per cento).

14.2 L'Ente, nel provvedimento 2019, precisa che la società risulta affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito provinciale denominato <<Taro>> e che tale affidamento è in proroga tecnica "in seguito agli esiti della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la procedura di gara che assegnava il servizio ad altro operatore economico. Nelle more della definizione delle modalità e delle procedure volte al nuovo affidamento del servizio, il contratto vigente è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2020".

14.3 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, nominati in data 24 luglio 2018.

La delibera dell'assemblea ordinaria, inviata tempestivamente, motiva, pur con una certa genericità, in ordine alla composizione collegiale dell'organo amministrativo: "stante la complessità delle attività che Tep è chiamata a svolgere, che richiedono competenze specifiche e diversificate per una puntuale ed efficiente gestione aziendale, in un territorio di notevole estensione comunale e provinciale, sul quale ogni socio esercita competenze proprie, con la necessità anche di mantenere un equilibrio tra le diverse esigenze dell'utenza urbana ed extraurbana, nonché per gli importanti investimenti che l'Azienda effettuerà nel triennio".

14.4 La società ha predisposto e pubblicato contestualmente al bilancio di esercizio 2018, la relazione sul governo societario, contenente lo specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti di governo societario adottati; non risultano, invece, adottati ulteriori strumenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del tusp, senza, peraltro, che sia stata fornita specifica motivazione.

15. Soprip s.r.l.

15.1 Relativamente alla partecipazione in Soprip s.r.l. (1,91 per cento), già in

concordato preventivo al momento della redazione del piano di razionalizzazione ex art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei piani di ricognizione ordinaria 2017 e 2018 viene segnalato il dilatarsi dei tempi di conclusione delle procedure concorsuali, iniziate nell'ottobre del 2013, a causa della "complessità delle attività di vendita del patrimonio immobiliare".

16. Società di Salsomaggiore s.r.l. in liquidazione

16.1 La società è in concordato preventivo dal febbraio 2016 (omologato nel maggio 2017) e in liquidazione volontaria dall'agosto 2017.

L'Ente espone, nel piano 2019, lo stato di attuazione delle procedure in corso, come risultanti dal verbale dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 18 luglio 2019.

16.2 Come risulta dalla relazione annessa alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2019 (deliberazione del 21 luglio 2020, n.63), "la Regione informa che 'il termine del piano di concordato preventivo liquidatorio è previsto per il 31 dicembre 2020'. A tale riguardo, la relazione sulla razionalizzazione ordinaria delle partecipate precisa che 'dal punto di vista finanziario non è prevista la distribuzione di un utile finale di liquidazione, bensì una presumibile falcidia pari all'80 per cento dei debiti chirografari'".

17. Parmabus s.c.r.l.

17.1 L'ente prevede il mantenimento della Parmabus s.r.l. (51 per cento), detenuta tramite la società TEP s.p.a.

Dall'esame dei piani 2018 e 2019 risulta che la società ha un amministratore e nessun dipendente, ricadendo pertanto nella previsione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b, del tusp, criticità già evidenziata con la citata deliberazione n.3/2018/VSGO.

La Provincia nelle note del piano 2019 dichiara che la società "non ha personale dipendente. In considerazione della prossima definizione della modalità di affidamento del servizio di tpl, si ritiene di rinviare le eventuali azioni di razionalizzazione all'atto del nuovo affidamento del servizio. Si rileva come, in considerazione dell'assenza di personale dipendente, l'amministrazione si avvalga della deroga di cui all'art. 24, comma 5 bis".

17.2 In proposito, si rileva la necessità di prevedere, nel prossimo provvedimento di revisione ordinaria, una specifica misura di razionalizzazione relativamente alla società.

17.3 Lo statuto, pubblicato sul sito di Tep s.p.a., non risulta adeguato alle previsioni del tusp relativamente alla nomina dell'organo amministrativo che, di

norma, dev'essere costituito da un amministratore unico.

18. Tep Service s.r.l.

18.1 L'Ente prevede il mantenimento della Tep Service s.r.l., detenuta tramite la società Tep s.p.a (70 per cento).

18.2 Lo statuto della società, pubblicato sul sito di Tep s.p.a., non risulta adeguato alle previsioni del tusp relativamente alla nomina dell'organo amministrativo che, di norma, dev'essere costituito da un amministratore unico.

19. VPE – Verona Parma Exhibitions s.r.l.

19.1 L'Ente prevede il mantenimento senza interventi della Verona Parma Exhibitions s.r.l., detenuta tramite Fiere di Parma s.p.a. (50 per cento), società controllata dalla Camera di commercio di Parma.

20. KPE Koeln Parma Exhibitions s.r.l.

20.1 Relativamente a KPE Koeln Parma Exhibitions s.r.l., detenuta tramite Fiere di Parma s.p.a. (50 per cento), società anch'essa controllata dalla Camera di commercio di Parma, nel provvedimento 2019 l'Ente dichiara "La società è nata come *joint venture* tra Fiere di Parma e Koeln Messe GmbH per stimolare l'espansione a livello globale del marchio e della manifestazione fieristica CibusTec ed opera in un contesto di mercato di rilievo internazionale e caratterizzato da forte competitività e da una rapida evoluzione".

20.2 Dal provvedimento del 2019 risulta come la società in esame abbia riportato un risultato d'esercizio negativo negli anni 2017 e 2018.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 della Provincia di Parma;
- richiama l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per la dismissione delle partecipazioni e per l'adeguamento degli statuti societari relativamente alle società segnalate;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente della Provincia di Parma e all'Organo di revisione della Provincia di Parma;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso

la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2020.

Il presidente
(Marco Pieroni)

Il relatore
(Massimo Romano)

Depositata in segreteria nella data di apposizione della
firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
(Rossella Broccoli)